TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 307

Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire cinquecento e non maggiore di lire seimila per ogni collo alterato.(30)

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 31

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) che "nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione"".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-307-pene-per-l-alterazione-dei-colli-spediti-con-bolletta-di-cauzione-in/versione/31

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it